

## LE CONVENZIONI DI SEGRETERIA NON POSSONO COSTITUIRE UNA REVOCA SURRETTIZIA.

Con la deliberazione n. 181/2002 del 4 aprile 2002 avente per oggetto: "Concertazione con OO.SS. dei segretari: provvedimenti." L'Agenda Nazionale ha adottato dei criteri generali in ordine alla costituzione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria.

Con la citata deliberazione al punto 3) viene previsto, in aderenza alla produzione giurisprudenziale (Tribunale di Potenza e Tribunale di Mantova), di prendere atto che l'istituto della convenzione, in assenza di una norma puntuale, non può costituire un mezzo surrettizio di revoca del segretario ma uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze dell'amministrazioni comunali interessate, l'effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte del segretario.

Si ricorda, a tale proposito, che il Tribunale di Potenza, con l'ordinanza che si allega, su ricorso di un segretario, (ex art. 700 c.p.c.), che si è visto privare della sede per effetto di un convenzionamento, afferma che *"è illegittima e va disapplicata una deliberazione consiliare di un Comune con la quale, nell'autorizzare la stipula con altro Comune della convenzione per l'istituzione dell'ufficio unico di segretario comunale, secondo l'allegato schema di convenzione, dispone che in sede di prima applicazione della convenzione, il titolare della segreteria di uno dei due Comuni assuma le funzioni di segretario della segreteria convenzionata, così esautorando il segretario dell'altro Comune; secondo quanto previsto dalla legge, infatti, la possibilità di revocare il segretario comunale sussiste solo per violazione dei doveri d'ufficio (art. 17, 71 comma, legge 127, 1997; art. 100 D.Lgs.267/2000)."*

Alla stessa stregua IL Tribunale di Mantova con la sentenza del 27 dicembre 2001 n. 186 nella quale si afferma che:

- a) "I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenda".
- b) "il segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal sindaco..., previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio".
- c) il legislatore ha voluto salvaguardare la stabilità del rapporto instauratosi tra il segretario e l'ente di appartenenza per tutta la durata del mandato del soggetto che gli ha affidato l'incarico, salvo la revoca prima del termine per violazione dei doveri d'ufficio con provvedimento motivato.

d) il legislatore ha individuato, quale causa di cessazione del rapporto funzionale, unicamente la mancata conferma o la revoca per gravi ragioni ravvisabili nella violazione di doveri d'ufficio;

e) non è possibile in corso di mandato del sindaco revocare il segretario al di fuori delle fattispecie espressamente sancite dalla vigente normativa;

f) nel caso di specie è stato leso il diritto soggettivo del segretario – acquisito con il decreto di conferma – al mantenimento del rapporto fino al termine del mandato del sindaco.

g) essendo venuta meno la convenzione tra i comuni le mansioni da assegnare al segretario sono riconducibili esclusivamente alle funzioni di segretario comunale che espletava c/o il Comune resistente, che, quindi, è stato obbligato a ripristinare senza indugio il rapporto funzionale con il segretario.

Alcune amministrazioni, anche di recente, nonostante la giurisprudenza sopra richiamata, continuano, tuttavia, a stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria in contrasto con le suddette decisioni giurisprudenziali e dopo aver confermato il segretario nella sede.

Quale rimedio alla continuazione di questi soprusi? Nel caso si dovessero verificare casi di revoche surrettizie, cioè al di fuori del periodo previsto dalla legge, poiché la deliberazione dell'Agenzia ha effetto costitutivo, i colleghi sono invitati a segnalare all'Agenzia Nazionale o alle Sezioni Regionali la costituzione di tali accordi.

Sarà cura dell'Agenzia o delle Sezioni regionali respingere le proposte di convenzioni assunte in violazione di legge.

IL SEGRETARIO NAZIONALE ORGANIZZATIVO DELL'UNSCP  
Carmelo CARLINO

DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

N. 181/2002

OGGETTO: Concertazione con OO.SS. dei segretari: provvedimenti.

L'anno duemiladue addì 4 del mese di aprile alle ore 12.00 e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in ROMA, Via del Tritone, n.125, sede dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

		Presente
· SUSTA Avv. Gianluca	Presidente	SI
· PORPORA Prof. Giuseppe	Vicepresidente	SI
· D'ALESSIO Prof. Gianfranco	Consigliere	SI
· DI RONZA Dott.ssa Anna	Consigliere	SI
· NALDONI Dott. Luigi	Consigliere	SI
· MOFFA Dott. Silvano	Consigliere	NO
· SORTINO Edoardo	Consigliere	SI
· TALARICO Dott. Carmine	Consigliere	NO

Presiede la seduta il Presidente Avv. Gianluca Susta.

Partecipa il Direttore Generale Avv. Moreno Morando, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa A. Barnaba.

**DELIBERAZIONE N.181**

**DEL 4 APRILE 2002**

**Oggetto:** Concertazione con OO.SS. dei segretari: provvedimenti.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Richiamati i verbali delle sedute di concertazione con le OO.SS. del 13 dicembre 2001 e del 9 gennaio 2002;

Considerato che alle stesse è stato richiesto un parere in relazione agli argomenti trattati;

Preso atto che l'unico parere in merito è pervenuto da parte dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali con nota del 18 gennaio 2002;

Vista la suddetta nota con cui l'Unione nazionale segretari comunali e provinciali ha trattato ed espresso parere sui seguenti punti: 1) Criteri generali per la tenuta e l'aggiornamento dei *Curricula*; 2) Segretari al quarto anno di disponibilità. 3) Criteri generali in ordine alla costituzione delle convenzioni per l'ufficio di

segreteria. 4) Criteri generali per il calcolo delle Ferie spettanti ai segretari in disponibilità. 5) Cessazione anticipata dall'incarico da parte del segretario titolare di sede in caso di gravi e comprovati motivi di incompatibilità con il capo dell'amministrazione (deliberazione 405/2001);

Visto l'art.16 del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, in tema di tenuta ed aggiornamento dei *curricula*;

Ritenuto di dare mandato agli Uffici di predisporre una proposta in tema di tenuta ed aggiornamento dei *curricula* dei segretari, tenendo conto del richiamato parere;  
Visto l'art.98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 10, del d.P.R. 465/1997 i quali disciplinano il potere dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria;

Vista la deliberazione n.270/2001 in tema di riclassificazione delle sedi di segreteria a seguito della stipula di convenzioni;

Considerato che la stipula della convenzione non può in alcun modo costituire una modalità surrettizia per arrivare ad una sostanziale revoca dei segretari e che la concreta attuazione della stessa convenzione debba necessariamente garantire il miglior servizio possibile e consentire l'effettivo espletamento delle funzioni da parte del segretario;

Visto l'art.98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in per la posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni e decorsi i quattro anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica;

Visto l'art.19, comma 15, del d.P.R. 465/1997 il quale dispone che decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il segretario viene cancellato dall'albo e nei suoi confronti vengono attivate le procedure di mobilità d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso altre pubbliche amministrazioni, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica;

Ritenuto opportuno riservarsi di decidere in ordine alla situazione dei segretari al quarto anno di disponibilità in seguito all'esito della discussione in Parlamento sull'emendamento al Disegno di Legge sul riordino della Dirigenza;

Preso atto della tematica connessa al calcolo delle Ferie spettanti ai segretari in disponibilità;

Ritenuto opportuno invitare le Sezioni regionali, delegate con deliberazione n. 267/2001, ad organizzarsi in modo da garantire la presenza dei segretari in

disponibilità nei periodi in cui notoriamente gli enti hanno più necessità di supplenze ed a segnalare per tempo ai soggetti interessati l'orientamento dell'Agenzia, facilitando soluzioni organizzative il più possibile partecipate, soprattutto per particolari periodi;

Vista la deliberazione 405/2001 in tema di cessazione anticipata dall'incarico del segretario titolare di sede;

Rilevata l'opportunità che siffatti provvedimenti vengano adottati in presenza di casi eccezionali;

Considerato che l'incompatibilità non deve fondarsi esclusivamente su quanto riferito da una delle parti o da entrambe, ma deve essere accertata sulla scorta di verifiche effettuate da soggetti in posizione di terzietà (Agenzia nazionale o Sezioni regionali);

Ritenuto che, all'uopo, deve essere accertata inequivocabilmente la "consensualità" dello scioglimento del rapporto e la libertà della volontà di entrambe le parti;

Visto l'art.6, comma 1, lett. d), del d.P.R. 465 del 4 dicembre 1997;

Ritenuto opportuno adottare una delibera di indirizzo;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità dei voti:

#### DELIBERA

- 1) di approvare gli indirizzi di cui in premessa;
- 2) di dare mandato agli Uffici di predisporre una proposta in tema di tenuta ed aggiornamento dei *curricula* dei segretari, tenendo conto del richiamato parere delle OO.SS.;
- 3) di prendere atto che l'istituto della convenzione, in assenza di una norma puntuale, non può costituire un mezzo surrettizio di revoca del segretario ma uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze dell'amministrazioni comunali interessate, l'effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte del segretario;

4) di riservarsi la decisione definitiva in ordine alla situazione dei segretari al quarto anno di disponibilità in seguito all'esito della discussione in Parlamento sull'emendamento al Disegno di Legge sul riordino della Dirigenza;

5) di invitare le Sezioni regionali, delegate con deliberazione n. 267/2001, ad organizzarsi in modo tale da garantire la presenza dei segretari in disponibilità nei periodi in cui notoriamente gli enti hanno più necessità di supplenze e segnalare per tempo ai soggetti interessati l'orientamento dell'Agenzia, facilitando soluzioni organizzative il più possibile partecipate, soprattutto per i periodi dell'anno maggiormente interessati;

6) di prendere atto che la cessazione anticipata dall'incarico del segretario titolare di sede è riservata a casi eccezionali accertati secondo le modalità di cui in premessa.

**LE CONVENZIONI DI SEGRETERIA. ATTUALI FONTI NORMATIVE. FINALITÀ DELL'ISTITUTO. UTILIZZO DISTORTO DELLO STRUMENTO. PROPOSTE PER TENTARE DI PORRE UN FRENO AL FENOMENO.**

**Le fonti normative, (legislative, regolamentari, derivanti da atti deliberativi dell'agenzia nazionale):**

**D. Lgs 267/2000, art. 98** : “..I Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'agenzia ..”.

**D.P.R.465/97, art. 10, I° c.** : ” ..I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'agenzia, con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segretario..”.

Il II° comma definisce che cosa debba contenere e stabilire l'atto convenzionale.

E prevede inoltre l'invio di copia degli atti alla competente sezione regionale dell'Agenzia.

**Delibere del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Nazionale :**

**n° 150/1999** – E' la ben nota deliberazione che determina le procedure per la nomina del Segretario, anche nella ipotesi di convenzionamento.

**n° 135/2000** – Con tale deliberazione il c. di a. revoca un proprio precedente atto deliberativo n° 21/3 del 26.11.1998 che aveva stabilito il principio in base al quale erano vietate le convenzioni di segreteria fra Comuni di classe superiore alla classe II°. L'atto deliberativo si era reso necessario a seguito dell'intervento del Ministero dell'Interno il quale, esercitando i poteri di vigilanza di cui all'art. 33 del D.P.R. 465/97, aveva invitato l'Agenzia Nazionale a revocare tale deliberazione, non consentita dalle vigenti disposizioni.

**n° 164/2000** – E' una deliberazione che stabilisce un principio molto importante.

Le convenzioni di segreteria devono essere stipulate in maniera tale da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge... rispettando il principio del buon andamento della P.A., nonché il principio della adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione....

**n° 113/2001** – E' una delibera di chiarimento della deliberazione n° 150/99.

**n° 270/2001** – E' un altro atto deliberativo di grande significato in quanto chiarisce il fatto che il provvedimento deliberativo del Consiglio di amministrazione (sia esso Nazionale o Regionale ), che esamina gli atti convenzionale dei Comuni, ha natura Costitutiva e non anche meramente Ricognitiva; quindi l'atto deliberativo dei consigli di amministrazione succitati ha una importanza pregnante, in quanto in carenza del medesimo la convenzione di Segreteria non può decollare.

In altri termini la presa d'atto da parte dei consigli di amministrazione acquista un diverso e più importante significato.

E ciò vale non solo nel caso dell'esame delle convenzioni che comportano una riclassificazione dei Comuni, ma ha valenza generale in occasione dell'esame di ogni tipo di convenzione.

Il ruolo dei consigli di amministrazione non è più quello meramente notarile, di passiva presa d'atto di una situazione ma comporta una valutazione più approfondita della proposta di convenzione.

Contro questa teoria vi è chi eccepisce che l'operato dell'Agenzia sarebbe costituzionalmente illegittimo in quanto comprimerebbe senza motivo l'autonomia degli enti Locali, in particolare dopo la riforma del titolo V° della Costituzione.

Questo rilievo appare infondato in quanto l'accordo convenzionale raggiunto fra gli enti, pur rientrando nello schema generale descritto dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, è espressamente previsto nel terzo comma dell'art. 98 del medesimo testo unico; in altre parole non si tratta semplicemente della gestione in forma associata di una funzione o di un servizio comunale, (come prevede per l'appunto l'art.30 sopra richiamato), ma della gestione convenzionale **dell'Ufficio del Segretario Comunale**, cioè di una figura professionale iscritta in un albo nazionale e regionale, dipendente da un ente diverso dal Comune.

In sostanza non si tratta quindi di accordarsi solo sull'esercizio in comune di compiti svolti dal servizio comunale di segreteria, ma della valutazione circa la opportunità di avere uno stesso segretario comunale titolare.

**n° 181/2002** – Con questo atto deliberativo si tocca un altro argomento molto importante relativo alle Convenzioni di segreteria che si appalesano quale metodo surrettizio di revoca del Segretario.

Le finalità dell'Istituto convenzionale – Uso distorto dell'istituto.

Premesso che la figura del Segretario è una figura obbligatoria in ogni Comune e Provincia come prevede l'art.97, I° c. del D.Lgs. 267/97 e considerato che i compiti del segretario sono dettati dall'art. 97, II° e IV° comma del precitato decreto legislativo, lo scopo della convenzione dovrebbe essere di

agevolare gli enti di minore dimensione demografica i quali soli potrebbero derogare alla regola precisata che stabilisce che ogni Comune o Provincia debba avere un proprio Segretario.

Inoltre la stipula delle convenzioni di segreteria dovrebbe essere sempre supportata da specifica motivazione, così come è previsto per ogni atto amministrativo dall'art.3 della legge 241/90 e dovrebbe rispondere a principi di logica, dando certezza sulla possibilità di potere svolgere la funzione in maniera efficiente, nel rispetto dei diritti del lavoratore e garantendo nel contempo la dignità sociale del lavoratore a sensi dell'art.41 della Costituzione.

A suffragare la teoria che la convenzione dovrebbe essere consentita solo fra gli enti di minore dimensione demografica soccorrono una serie di valide motivazioni quali :

- L'articolo 98, III° comma del D.Lgs. 267/2000 e l'articolo 10 del D.P.R. 465/97, prevedono espressamente che competenti a conoscere della costituzione di convenzioni di segreteria siano solo le sezioni regionali dell'agenzia, le quali, come è noto gestiscono solo le sedi dei Comuni fino alla classe II°.

- L'articolo 97 del T.U. degli enti locali precisato stabilisce la presenza necessaria di un Segretario in ogni Comune o Provincia;

l'analogo articolo 97 della Carta Costituzionale prescrive il principio del buon andamento della P.A. e della imparzialità dei pubblici uffici;

infine l'art.2 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le Pubbliche Amministrazioni ispirino la loro organizzazione a criteri di funzionalità, al fine di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

Tuttavia se da un lato le convenzioni dovrebbero riguardare solo gli enti di minore entità demografica, d'altro canto anche questi ultimi non dovrebbero avere mano completamente libera nel convenzionarsi.

Ultimamente e sempre con maggiore frequenza i Comuni attivano l'istituto del convenzionamento dell'ufficio di segretario comunale senza tenere in alcun conto dei principi dettati dalle sopracitate disposizioni; assistiamo quindi al convenzionamento fra quattro, cinque, sei Comuni, molto spesso privi di strutture; in tali situazioni la funzione di Segretario viene di fatto svilita e da figura "necessaria" diviene sostanzialmente nominalistica, opzionale e del tutto marginale.

Senza considerare poi che lo strumento del convenzionamento viene sempre più sovente utilizzato per fini meno nobili di quelli per cui era stato previsto, in quanto usato quale " revoca surrettizia " del Segretario titolare, costituendo convenzioni con una durata limitata nel tempo e per lo più immotivata.

Anche il giudice ordinario ha recentemente percepito l'uso distorto dello strumento convenzionale ed ha conseguentemente messo nel nulla alcune convenzioni "selvagge" che avevano lo scopo unico ed ultimo di revocare il Segretario titolare, (giudice del lavoro di Mantova, giudice del lavoro di Vallo della Lucania ed altri).

Infine sarebbe discutibile anche la possibilità di convenzionare l'ufficio di segreteria in corso di mandato del sindaco; emerge da una attenta lettura delle norme che la possibilità del convenzionamento rientrerebbe nella disponibilità dell'amministrazione Comunale esclusivamente all'inizio del mandato elettivo del Sindaco, ( o nel caso di vacanza della sede);

recita infatti l'art. 15, comma 3 del D.P.R. 465/97 che il Sindaco o Presidente della Provincia deve procedere alla nomina di un Segretario non prima di 60 gg. e non oltre 120 gg. dall'insediamento, "salvo che sia in corso la stipulazione di una convenzione per l'ufficio di segretario comunale".

Non è poi da sottacere quanto previsto nel C.C.N.L. della categoria che all'art.3, comma I° recita :".il sistema delle relazioni sindacali è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse a valorizzare e fare crescere la professionalità della categoria dei Segretari Comunali e Provinciali, riconoscendo la rilevanza dell'apporto dei Segretari , nei processi di innovazione in atto nei Comuni..".

Principi che con difficoltà si coniugano con la soluzione di una convenzione di segreteria che preveda un numero di enti tali da vanificare i concetti sopraenunciati.

### **Le motivazioni addotte dagli Enti Locali a giustificazione dell'Iperconvenzionamento.**

Sinteticamente si enunciano i motivi adottati dagli enti locali a giustificazione di tale fenomeno .

I Comuni hanno totale autonomia decisionale nella materia, non sussistendo obbligo giuridico di sentire in merito alcuno, (né l'Agenzia, né le OO.SS);

Le convenzioni portano ad un risparmio economico in un momento di difficoltà finanziaria, soprattutto per i Piccoli Comuni;

Le competenze del Segretario si sono di molto ridotte, soprattutto là dove esiste un Direttore generale, ma anche nelle realtà più piccole, ove sono stati individuati i Responsabili delle posizioni organizzative;

( non possiamo neanche sottacere il fatto che molto spesso “l’anima nera” dell’operazione è rappresentata proprio da un Segretario Comunale ).

**Le condizioni in cui deve operare il Segretario e gli obiettivi che deve raggiungere.**

Il Segretario deve potere assicurare l’effettivo svolgimento del ruolo e delle funzioni;

Il servizio prestato dal Segretario deve garantire Efficacia ed efficienza nel rispetto del principio del buon andamento e della imparzialità della P.A. nonché della adeguatezza organizzativa degli enti pubblici ;

Devono esistere limiti al convenzionamento siano essi limiti fisici, logistici, limiti numerici dei Comuni convenzionati, limiti della entità demografica dei Comuni, ecc;

Il Segretario deve avere anche il tempo per la necessaria formazione, al fine di migliorarsi e di sfruttare le opportunità offerte dalla S.S.P.A.L;

La convenzione di Segreteria non può rispondere solo alla logica del risparmio economico-finanziario anche al requisito della fattibilità dello svolgimento delle funzioni;

Non devono essere consentite convenzioni che snaturano la figura del segretario;

**Proposte per tentare di porre un freno al fenomeno.**

Premesso che si ritiene necessario riaffermare per l’ennesima volta l’esigenza della centralità del Ruolo Professionale del Segretario Comunale e Provinciale all’interno del sistema delle autonomie locali;

Considerato che a salvaguardia di tale centralità, si rende necessario stabilire nuove e precise regole per la costituzione delle convenzioni di segreteria a garanzia di un servizio che sia compatibile con i fondamentali principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;

Rilevato che la recente proliferazione di convenzioni evidenzia una serie di particolari situazioni che non trovano alcuna plausibile giustificazione, sia per il numero consistente di sedi convenzionate che per la natura e tipologia delle medesime, sottraendo fra l’altro sedi di lavoro alla disponibilità di colleghi iscritti all’Albo;

Sottolineato che ogni ipotesi di convenzionamento ingiustificato sminuisce il ruolo e la dignità della categoria del segretario Comunale e Provinciale, costituendo un pericolo per la stessa immagine professionale della figura;

Accertato altresì che il convenzionamento selvaggio può portare ad una modificazione imprevedibile dei carichi di lavoro per il segretario nonché alla cessazione dal servizio di uno o più segretari comunali, con la loro messa in disponibilità e con la conseguente lievitazione dei costi posti a carico dell'agenzia e quindi di tutti i comuni e Province che contribuiscono ad alimentare il fondo di mobilità;

Appurato e constatato che i segretari rappresentano un patrimonio di professionalità importante ed irrinunciabile per gli enti locali, su cui gli enti Locali hanno scommesso al momento della approvazione della riforma, tant'è che molto si è investito sulla formazione costante, con la istituzione della S.S.P.A.L.;

Dato atto che l'obiettivo finale deve essere quello di rendere più manageriale l'attività del Segretario, venendo quindi a superare la diarchia Segretario/Direttore generale, riunendo in una sola figura le due funzioni;

Ribadito che l'istituto del convenzionamento non può costituire un mezzo surrettizio di revoca del segretario ma come uno strumento che garantisca, in armonia con le esigenze dell'Amministrazione, l'effettività dell'espletamento delle funzioni da parte del funzionario, rispettando i principi del buon andamento e della efficacia ed efficienza della P.A., nonché quello della adeguatezza organizzativa degli enti interessati;

Ricordato che la necessità del convenzionamento, non deve rispondere esclusivamente a motivazioni economico-finanziarie, quanto piuttosto a requisiti di adeguatezza e fattibilità, consentendo lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del segretario;

Acclarato che si ritiene pericolosa l'acquiescenza delle Sezioni regionali a fronte delle richieste sempre più estreme delle amministrazioni comunali, in quanto si vanificherebbe in buona sostanza il contenuto dell'art.97 del D.lgs. 267/2000 che prevede la presenza obbligatoria di un segretario in ogni Comune e Provincia; non è possibile assistere passivamente al fenomeno svilendo così la funzione ed il ruolo del Segretario;

Tutto ciò premesso e considerato i consigli di amministrazione delle sezioni regionali dovranno verificare, di volta in volta, la sussistenza di alcuni requisiti e precisamente:

- Il numero massimo degli enti convenzionati;
- Il numero massimo della popolazione interessata;
- L'entità dei Bilanci degli enti interessati;
- La vicinanza territoriale degli enti interessati;
- La affinità di percorsi associativi comuni fra gli enti;
- I servizi erogati dagli enti;
- La durata minima delle convenzioni proposte;
- La eventuale violazione di legge o l'eccesso di potere nelle convenzioni proposte all'esame del C. di A., (illogicità e contraddittorietà degli atti);
- Il numero dei Consigli Comunali e delle Giunte presumibili cui assistere ed il numero delle ore settimanali presuntivamente determinati nella convenzione; (compatibilità delle due questioni);
- La destinazione del segretario titolare al termine del periodo convenzionale;
- La convenzione non deve comportare un aumento di spesa per uno dei due o più Comuni, senza che vi sia un vantaggio per il comune stesso, (convenzione antieconomica con eventuale ipotesi di danno erariale all'Ente);

Considerato che non altresì da ammettersi il convenzionamento finalizzato ad una revoca surrettizia, in quanto fra le altre cose si violerebbe altresì il principio della "buona fede contrattuale", venendosi a modificare unilateralmente un rapporto contrattuale stipulato fra le parti;

Si ritengano rispondenti ai principi di buon andamento i seguenti parametri, nell'interesse biunivoco delle amministrazioni comunali e della categoria dei segretari comunali e provinciali:

1 – Convenzionamento al massimo fra n° 3 Comuni aventi ciascuno meno di 1.000 abitanti;

2 - Convenzionamento al massimo fra n °2 Comuni con meno di 10.000 abitanti ciascuno;

3 - Convenzionamento al massimo fra n° 2 Comuni, di cui uno con meno di 15.000 abitanti;

4 - I Comuni devono essere limitrofi e comunque distanti non oltre ..... km. L'uno dall'altro;